Regolamento concernente i

corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame

del 1° luglio 2012 (sostituisce il regolamento del 26 luglio 2010)

Visto l'articolo 36 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (RS 916.401), l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) emana il seguente regolamento concernente i corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame.

I. Organizzazione dei corsi d'introduzione e di aggiornamento

1. I corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame (titolari della patente principale e titolari della patente accessoria) sono organizzati dai singoli Cantoni o congiuntamente da più Cantoni. Un'organizzazione può essere incaricata di offrire corsi se è in grado di provare che un'organizzazione accreditata conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1966 sull'accreditamento e sulla designazione esegue un controllo di qualità esterno.

2. I corsi sono svolti sotto la direzione del veterinario cantonale del Cantone che organizza il corso oppure della persona responsabile dell'organizzazione mandataria.

3. I costi dei corsi sono a carico dei partecipanti.

4. Ai corsi sono ammessi soltanto i candidati che soddisfano le altre condizioni fissate nell'ambito del rilascio della patente per il commercio di bestiame (buona reputazione, esercizio dei diritti civili, solvibilità).

II. Programma del corso d'introduzione

5. Il programma del corso comprende almeno 21 lezioni ed è composto dalle materie seguenti:

   a. introduzione alle conoscenze di base sulla legislazione in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici;
   b. natura e caratteristiche delle principali epizoozie (epizoologia);
   c. prevenzione e lotta alle epizoozie;
   d. requisiti riguardanti la salute animale (dichiarazione dello stato di salute, disposizioni legislative relative alle derrate alimentari e agli agenti terapeutici);
   e. conoscenze delle specie e delle razze, discendenza e assegnazione di riconoscimenti;
   f. introduzione alla legislazione di diritto pubblico sul commercio di bestiame (legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (RS 916.40), concordato del 13 settembre 1943 sul commercio del bestiame, ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (RS 916.401);
   g. introduzione alla legislazione di diritto privato sul commercio di bestiame (disposizioni del Codice delle obbligazioni concernente l'acquisto in generale e i contratti sull'ingrasso), in particolare la garanzia per i difetti e il rispetto dei termini;
   h. informazioni sugli obblighi generali dei commercianti;

i. condizioni generali di trasporto.

6. Le lezioni devono essere concepite in maniera tale da integrare esempi pratici e da promuovere la partecipazione attiva dei partecipanti ai corsi.

7. Per i commercianti di bestiame il cui commercio si limita esclusivamente ai cavalli può essere offerto, in alternativa, un corso d'introduzione di una giornata.

III. Esame: corso d'introduzione

8. L'esame si compone di una parte scritta e di una parte orale.

9. L'esame scritto comprende domande inerenti alle materie specifiche studiate. Ogni domanda si presenta sotto forma di scelta multipla con tre risposte, di cui una sola è corretta. Gli esperti devono previamente sottoporre le domande d'esame alla direzione del corso. La media delle note di materia costituisce la nota parziale dell'esame scritto.

10. L'esame orale, di una durata di 30 minuti per partecipante, deve consentire di verificare le conoscenze del candidato in ogni materia. L' esame orale viene valutato con una nota parziale.

11. Gli esami sono valutati in base alla seguente scala delle note (sono ammesse le mezze note):
    6 Qualitativamente e quantitativamente ottimo
    5 Buono, corrispondente alle esigenze
    4 Corrispondente alle esigenze minime
    3 Carente, incompleto
    2 Molto carente
    1 Inutilizzabile o non eseguito

12. La media delle note dello scritto e dell'orale costituisce la nota complessiva. L'esame è superato se il candidato consegue almeno la media del 4.

13. L'esame non è superato se il candidato non consegue almeno la nota media minima.

14. Chi non ha superato l'esame può ripeterlo al più presto dopo tre mesi dal primo esame.

15. Chi supera l'esame ottiene l'attestato di frequenza da parte dell'organizzatore del corso. I risultati d'esame sono comunicati anche al veterinario cantonale del Cantone di domicilio o al veterinario cantonale del Cantone del datore di lavoro del candidato.

16. L'esame si svolge in presenza di una commissione d'esame. La commissione d'esame si compone di esperti. Un veterinario cantonale deve essere presente in qualità di membro indipendente.

17. La commissione d'esame può dichiarare l'esame come non riuscito, nel caso in cui per l'ammissione allo stesso o durante lo stesso siano stati utilizzati dei mezzi impropri.

IV. Programma del corso di aggiornamento

18. Il programma del corso comprende almeno 7 lezioni ripartite su 3 anni. Le conoscenze dei partecipanti devono essere aggiornate nelle seguenti materie:
    a) obblighi del commerciante;
    b) prevenzione delle epizoozie;

c) salute animale in relazione con la sicurezza alimentare e quella degli agenti terapeutici;
d) protezione degli animali;
e) trasporto di animali.

19. Per i commercianti di bestiame il cui commercio si limita esclusivamente ai cavalli possono essere offerti corsi di aggiornamento separati.

20. L'organizzatore del corso rilascia ai partecipanti un attestato del corso di aggiornamento.

V. Disposizioni finali

21. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012 e sostituisce quello del 26 luglio 2010.